

## ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA'

### IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

**Vista** la richiesta della ditta Bianchini Srl che per conto di E-Distribuzione Spa deve eseguire i lavori di costruzione di una linea elettrica MT-15000V nel Comune di Romanengo e nel Comune di Ticengo;

**Considerato** che i lavori sul sedime comunale interesseranno la pista ciclopedonale in fregio alla strada provinciale n. 235, sia nel Comune di Romanengo sia nel Comune di Ticengo;

**Dato** atto che i lavori sono previsti dal giorno 27 aprile 2026 e termineranno indicativamente il 15 Maggio 2026;

**Considerato** che per l'esecuzione in sicurezza dei lavori è necessario vietare la circolazione a velocipedi e pedoni lungo i tratti di pista ciclopedonali sopra richiamati;

**Visti** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Ritenuto** che per esigenze di carattere tecnico si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

**Visti** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

### ORDINA

**L'istituzione temporanea del divieto di transito a tutti i velocipedi e pedoni** per le esigenze ed i motivi di cui in premessa della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località: **ROMANENGO e TICENGO – pista ciclopedonale in fregio alla strada provinciale n. 235**

Periodo di validità: **dal giorno 27 aprile 2026 al giorno 15 Maggio 2026**

### DISPONE

**Prescrizioni ex articolo 21 del D.Lgs n° 285/92, Reg. D.P.R 16/12/92 n° 495 e Decreto 10/07/2002 alla ditta esecutrice dei lavori:**

1. La ditta esecutrice dei lavori è incaricata per l'apposizione della segnaletica stradale prevista per il divieto di transito a velocipedi e pedoni e delimitazione dell'area di cantiere;
2. Tutte le aree di cantiere, i depositi di materiale temporanei in strada, dovranno essere segnalate e recintate in modo da essere percepibili e precluse a persone e veicoli;
3. Gli operatori che intervengono in strada, nella zona dei lavori, dovranno indossare indumenti ad alta visibilità ed essere costantemente visibili, tanto agli utenti della strada che ai conducenti delle macchine operatrici.
4. Garantire la presenza fissa di movieri a terra per la movimentazione dei materiali, veicoli e carichi sospesi in tutte le fasi operative dei lavori. Inoltre, detti movieri dovranno garantire in totale sicurezza il transito veicolare e pedonale a senso unico alternato, quando necessario;
5. Tutta la segnaletica temporanea di cantiere diurna e luminosa notturna, di avvicinamento, posizione e fine prescrizione, dovrà essere percepibile, visibile e leggibile di giorno e di notte agli utenti della strada, conforme alle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, oppure, adeguata di volta in volta secondo necessità di cantiere. Dovrà essere attuata secondo quanto previsto dalla normativa vigente, art. 21 del C.D.S ed articoli dal 30 al 43 del regolamento di esecuzione, integrata dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002), Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada;
6. L'impresa esecutrice dei lavori dovrà effettuare un costante controllo dell'area cantiere e della segnaletica, verificandone il perfetto posizionamento, anche nei periodi di inattività.
7. La segnaletica verticale temporanea dovrà essere dotata di idoneo sistema di antiribaltamento;
8. In caso di chiusura al traffico di una o più strade, dovrà essere predisposto il relativo percorso alternativo come sopra individuato, ed attuato con idonea e regolamentare segnaletica di cantiere;

# Unione dei Comuni Lombardia dei Fontanili

CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE

Piazza Matteotti, 3–26014 Romanengo  
vigilanza@comune.romanengo.cr.it  
unione.fontanili@pec.regione.lombardia.it



9. In caso di inosservanza dell' applicazione dei provvedimenti previsti nella presente, potranno essere sospesi i lavori, fatti salvi gli accertamenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia.

Gli operatori di Polizia Locale, dell'ufficio Tecnico Comunale, nonché degli altri organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Sez. di Brescia); in relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.



Il Comandante  
Comm. Capo Cattaneo Marco



Firmato digitalmente da:  
Cattaneo Marco  
Firmato il 24/04/2026 16:55  
Seriale Certificato: 3861612  
Valido dal 23/09/2024 al 23/09/2027  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA